



COMUNE DI CASTELBUONO

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

SCHERMA DI DISCIPLINARE

CHE REGOLA L'INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI **“RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CINE TEATRO LE FONTANELLE FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UNO SPAZIO POLIFUNZIONALE”**.

L'anno **duemilaventidue** il giorno _ del mese di _ in Castelbuono (PA).

Premesso che:

Con Determina n. del il Responsabile del III Settore, ai sensi di legge, ha incaricato per la direzione lavori, misura e contabilità, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di **“Recupero e ristrutturazione dell'ex cine teatro Le Fontanelle finalizzato alla costituzione di uno spazio polifunzionale”**, il professionista/società, con sede a, P. IVA n., legalmente rappresentata da, c.f. n., iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di al n. dal

(nel caso di società di Ingegneria) La suddetta Società, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs 50/2016, ha individuato all'interno della sua struttura il professionista incaricato del servizio oggetto del presente disciplinare, nella persona dell'Arch./Ing., nato a il

e residente a in Via, codice fiscale,

iscritto all'Albo Professionale di al n.

Si conviene e si stipula quanto appresso riportato;

Art. 1 - L'Amministrazione Comunale di Castelbuono e per essa il Responsabile del III Settore (indicato nel seguito, per brevità, il Responsabile) in persona dell'ing. Santi Sottile nato a Castelbuono (PA) il 23/12/1960, domiciliato per la carica presso l'U.T.C. Comunale, affida al professionista/società, come sopra indentificata, che nel prosieguo verrà indicato come "il Professionista", l'incarico per la direzione lavori, misura e contabilità, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di **"Recupero e ristrutturazione dell'ex cine teatro Le Fontanelle finalizzato alla costituzione di uno spazio polifunzionale"**.

Art. 2 – Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale e secondo quanto previsto nel progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Municipale n. 157 del 25/11/2020, successiva Determina Dirigenziale n.236 del 17/02/2021 ed infine con Delibera di Giunta Municipale n. 116 del 07/07/2021.

Egli resta obbligato alla osservanza delle norme del "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, relative a lavori, servizi e furniture", approvato con D.P.R. n. 270/10 e s.m.i. per le parti ancora in vigore, nonché alle nuove disposizioni normative emanate in materia, con particolare riferimento al D.M. n. 49 del 07/03/2018.

Inoltre nella Direzione Lavori devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di opera oggetto della presente, per progettazione e direzione, misura e contabilità.

Art. 3 – Il Professionista nel corso della Direzione Lavori si obbliga a introdurre nel progetto già elaborato tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessarie e che ad esso competono per la corretta esecuzione e il completamento dell'opera e a tal fine farà riferimento a quanto previsto al successive art. 8.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.

Qualora le odifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale determinate da nuove o mutate esigenze autorizzate dal Comune, al professionista spettano le competenze nella misura per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 8.

I prezzi unitari delle categorie di lavoro saranno quelli del prezzo regionale riportate nel progetto esecutivo già approvato.

Per le categorie di opera non contemplate nel suddetto prezzo o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi nuovi prezzi dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di approvazione del progetto esecutivo.

Art. 4 – Ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione deve:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,

	l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi	
	delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC (piano di sicurezza e	
	di coordinamento) ove previsto e la corretta applicazione delle relative	
	procedure di lavoro;	
	• verificare l'idoneità del POS (piano operativo di sicurezza), da	
	considerare come piano complementare di dettaglio del	
	PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;	
	• adeguare il PSC e il fascicolo con le caratteristiche dell'opera, in	
	relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche	
	intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a	
	migliorare la sicurezza in cantiere;	
	• verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi	
	POS;	
	• organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la	
	cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca	
	informazione;	
	• verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali	
	al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza	
	finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;	
	• segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa	
	contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le	
	inosservanze alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza alle	
	prescrizioni del PSC;	
	• proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei	
	lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto, se ritenuto	

	opportuno. Al riguardo, se il committente o il responsabile dei lavori non	
	adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire	
	idonea motivazione, il coordinatore dell'esecuzione dà comunicazione	
	dell'inadempienza all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro;	
	• sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente	
	riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti	
	adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.	
	Art. 5 – L'onorario per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza	
	in fase di esecuzione, come indicato nello schema di parcella allegato, viene	
	fissato in €. al netto del ribasso del% offerto in sede di gara,	
	oltre a cassa previdenziale ed IVA se ed in quanto dovuta, come da schema	
	di parcella allegata. L'onorario di cui sopra è da intendersi al lordo di	
	eventuali ritenute d'acconto nonchè del contributo INPS se ed in quanto	
	dovuto ancorchè versato dall'Ente ai sensi della normativa in material, sia	
	per la quota a carico del contribuente che per quella a carico dell'Ente.	
	Nell'onorario per la direzione deve intendersi compreso anche il	
	corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa e ciò anche nel caso	
	in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza	
	dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.	
	Nel caso di risoluzione o rescissione dei contratti d'appalto dei lavori a	
	termine delle vigenti disposizioni, spetterà al Professionista l'onorario	
	dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti.	
	Nessun compenso o indennizzo per direzione, misura e contabilità,	
	liquidazione dei lavori e coordinamento e supervisione dell'ufficio di	
	direzione lavori spetterà al Professionista nel caso che I lavori per qualsiasi	

motive non siano comunque consegnati all'impresa aggiudicataria. Nel caso, avvenuta la consegna, non siano iniziati, spetterà al Professionista un rimborso di spese ed onorari a vacazione per le prestazioni effettivamente fornite.

Art. 6 – L'eventuale recesso dall'incarico da parte del Professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese per la prestazione parziale (con la percentuale riferita all'importo totale dell'appalto), il tutto senza maggiorazione per incarico parziale.

Art. 7 – Tutte le spese necessarie per la direzione dei lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, restano a completo carico del Professionista e sono già compensate nel calcolo delle competenze tecniche.

Art. 8 – Le somme per onorario e spese dovute per l'espletamento dell'incarico affidato saranno corrisposti al Professionista per acconti successivi, all'emissione di ciascuno stato d'avanzamento lavori, mentre il saldo delle competenze sarà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo e comunque non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, previa presentazione di regolare fattura da parte del Professionista supportata dal calcolo della parcella delle competenze tecniche. Tutti i pagamenti a cui darà luogo il presente contratto saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato non in via esclusiva ed intestato a con codice IBAN

Il Professionista dichiara di attenersi al rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010, assumendo l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del presente contratto.

Art. 9 – Per la compilazione di perizie di variante in corso d’opera limitate alla sola redazione di un nuovo computo metrico estimativo per l’assestamento delle partite contabili, spetta al Professionista il pagamento della sola aliquota relativa della tariffa ridotta del ribasso offerto in fase di presentazione dell’offerta e computato sull’importo complessivo dei lavori. Se la perizia di variante in corso d’opera prevede variazioni resesi necessarie nel progetto, spetta al Professionista il pagamento delle aliquote per le prestazioni della tabella relative, effettivamente eseguite, valutate sull’importo delle sole opere variate e ridotte del ribasso offerto in fase di presentazione dell’offerta.

Per la compilazione di perizie di variante e suppletive che prevedono nuove opere o lavori, spetta al Professionista il pagamento degli oneri e spese valutati con le aliquote della tabella relative della tariffa per le prestazioni effettivamente eseguite, applicate sulla somma degli importi delle nuove opere e lavori di variante e suppletivi, con la riduzione del ribasso offerto in fase di presentazione dell’offerta.

Qualora la necessità di introdurre varianti o aggiunte al progetto originario dovesse dipendere da cause addebitabili al Professionista nessun compenso è dovuto allo stesso per le necessarie prestazioni, restando salve le derivanti responsabilità.

Art. 10 – Il Comune dovrà fornire al Professionista, oltre ai files editabili, una copia cartacea del progetto completa di disegni, rilievi ed altri elaborati di competenza del Professionista, che facilitino il suo compito di direzione dei lavori.

Art. 11 – Le eventuali perizie di variante resteranno di proprietà piena ed assoluta del Comune il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, introdurvi nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, purchè nel rispetto delle leggi vigenti, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica o nei criteri informativi essenziali.

Art. 12 – Il Professionista potrà avvalersi per le prestazioni di cui alla presente convenzione, di propri collaboratori tecnici con le relative spese a proprio carico. I nominativi dei collaboratori saranno comunicati preventivamente alla stazione appaltante. Resta comunque vietata ogni forma di subappalto.

Art. 13 – Il Professionista resta obbligato a mantenere i necessari contratti con il R.U.P. e l'U.T.C., al fine di espletare correttamente l'incarico di cui alla presente convenzione.

Art. 14 – Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del codice dei contratti pubblici ed in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 137/2012, alla firma del presente disciplinare, il Professionista produce copia della propria polizza di responsabilità civile professionale n. con massimale di € rilasciata in data da, che si allega al presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti pubblici, alla firma del presente disciplinare, il Professionista produce la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle

	obbligazioni stesse, del rimborso delle maggiori somme eventualmente	
	corrisposte dall'Amministrazione nonchè per il pagamento di eventuali	
	crediti vantati da terzi verso il Professionista, salvo, in tutti i casi ogni altra	
	azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:	
	- Polizza fidejussoria n. rilasciata da in data per	
	l'importo di €	
	Art. 15 – È in facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere il contratto	
	anche nei seguenti casi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice	
	civile, con riserva del risarcimento del danno:	
	1. Accertamento subappalto non autorizzato;	
	2. Cessione del contratto;	
	3. Per situazioni di grave negligenza, imperizia o dolo nell'espletamento	
	dell'incarico;	
	4. Per violazione a quanto disposto, riguardo alla tracciabilità dei flussi	
	finanziari, dall'art. 3 della legge 136/2010.	
	In caso di risoluzione in danno del contratto, non saranno corrisposti gli	
	onorari per le parti di incarico espletate qualora l'incarico nel suo complesso	
	non è considerato concluso a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.	
	Questo Ente si riserva comunque la possibilità di fare azione di rivalsa nei	
	confronti dell'incaricato, per il risarcimento di eventuali danni subiti.	
	Art. 16 – Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla	
	liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione, qualora non	
	risolte nei modi bonari, saranno definite in via giudiziale presso il tribunale	
	di Termini Imerese (PA).	

Art. 17 – Sono a carico del Professionista tutte le spese, eventualmente dovute, inerenti la stipulazione dell’atto e cioè bolli, registri, diritti e altri oneri vari nascenti dalle vigenti disposizioni nonché il contributo INPS (sia la quota a carico del contribuente che quella a carico dell’Ente), se ed in quanto dovuto, rientrante nelle somme relative alle competenze tecniche ancorchè versata dal Comune.

Restano a carico del Comune, in aggiunta ai compensi spettanti al professionista incaricato per le prestazioni professionali dallo stesso espletate esclusivamente il contributo previdenziale obbligatorio (contributo integrativo) e l’I.V.A. sul compenso professionale se ed in quanto dovuta.

Art. 18 – Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

- a) Il Responsabile del III Settore, nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta, presso il Comune di Castelbuono;
- b) Il Professionista, in, via

Art. 19 – Per quanto non espressamente detto o prescritto nel presente disciplinare si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 20 – La presente convenzione è senz’altro impegnativa per il Professionista mentre diventerà tale per il Comune soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli organi competenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Art. 21 – Allegati alla presente:

- 1 - Parcella delle competenze tecniche;
- 2 - Polizza RC professionale;
- 3 - Polizza fidejussoria;
- 4 - Offerta dell’operatore economico

Per L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

(Ing. Santi Sottile)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Ing./Arch.)